



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO

Via S. Francesco di Sales n. 35 - 00165 Roma

Tel. 06/688181 - Fax 06/68136102
 SETTORE RELAZIONI SINDACALI



PRO9-0002557-2005

PU-PRO9-3000-11/01/2005-0002557-2005

*Alle Segreterie Regionali
 delle Organizzazioni Sindacali
 del Comparto sicurezza*

S.A.P.Pe.

c/o D.A.P.

Largo Luigi Daga, 2 (Fax 06/66157348)
 00164 - ROMA

♦ **O.S.A.P.P.**

Via R. Majetti, 70 (Fax 1782282376 - 06/23315876)
 00156 - ROMA

♦ **C.I.S.L. - F. P. S. /Polizia Penitenziaria**

Via Ferruccio, 9 (Fax 06/7096599)
 00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./Penitenziari

Via Raffaele Majetti, 70 (Fax 1782206098-06/43980438)
 00156 - ROMA

C.G.I.L. - F P/Polizia Penitenziaria

Via Buonarroti, 12 (Fax 06/48882267)
 00182 - ROMA

• **Si. NA. P. Pe.**

Via dei Banchi Vecchi, 58 (Fax 06/6892128)
 00165- ROMA

Federazione Sindacati Autonomi

♦ **C. N. P. P. - Si. A. P. Pe. - U. G. L./F. N. P.**

c/o D.A.P.

Largo Luigi Daga, 2 (Fax 06/66149071)
 00164 - ROMA

♦ **Si. A. L. Pe. - A. Si. A.**

Via Raffaele Majetti, 70 (Fax 06/43980615)
 00165 - ROMA

• S. A. G.-Polizia Penitenziaria

c/o C.C. Rebibbia "N.C."

Via Raffaele Majetti, 70 (Fax 06/43980501)

00156 – ROMA

E P.C.

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del capo del dipartimento

Ufficio per le Relazioni sindacali e per le relazioni con il Pubblico

Roma

OGGETTO: Invio del Protocollo d'Intesa.

Si trasmette copia del protocollo d'intesa così come rivisto e corretto dal gruppo di lavoro costituito dallo scrivente durante la riunione sindacale del 02.12.2004.

Si evidenzia che nella nuova redazione si è tenuto conto delle osservazioni e delle proposte presentate.

Le SS.LL. invieranno eventuali osservazioni, in merito, a questo PRAP entro 7 giorni dal ricevimento della presente.

Successivamente sarà comunicata la data della convocazione per la firma del protocollo in oggetto.

Si resta in attesa.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
DOTT. ETTORE ZICCONI





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO

Via S. Francesco di Sales n. 35 - 00165 Roma

Tel. 06/688181 - Fax 06/68136102
SETTORE RELAZIONI SINDACALI

PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

STIPULATO

AI SENSI DELL'ART.3, DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI
AMMINISTRAZIONE 2002 - 2005

Visto l'articolo 3, commi 1, 2 e 3, dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 2002 - 2005;

Vista la lettera circolare n. 172101 del 5 maggio 2004 dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le cui direttive s'intendono interamente recepite nel presente atto;

CONSIDERATO

che, pur contenendo l'Accordo Nazionale Quadro, in via generale, tutti gli strumenti necessari per una corretta organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, occorre tener presenti le peculiarità locali nelle quali esso deve essere concretamente applicato;

che, di conseguenza, si rende necessario fissare le linee guida ovvero i criteri generali per la corretta stipulazione degli accordi decentrati nelle materie indicate nell'art 24, comma 5, lettere c), , g), h), I), e 24, comma 6, lettere a), b), c), .e) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e nell'art. 8, commi 4 e 5, dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione

IL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL LAZIO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI

**S. A. P. Pe; O. S. A. P. P.; C. I. S. L. - F. P. S. /P. P.; C. G. I. L. F. P. /P. P.;
U. I. L. -P. A. /P. P.; Si. N. A. P. Pe.; F. S. A. - C. N. P. P. - Si. A. P. Pe. - U. G. L.
/F. N. P.; Si. A. L. Pe - A. Si. A; S. A. G. - P. P.;**

Stipulano il presente Protocollo d'Intesa

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1

(Campo d'applicazione)

Il presente protocollo detta i criteri generali per la corretta stipulazione degli accordi decentrati , nelle materie indicate nell'art 24, comma 5, lettere c), , g), h), I), e 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e) del D.P.R. 18 giugno 2002, a 164 e nell'art. 8, commi 4 e 5, dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, allo scopo di conferire univocità ed uniformità applicative ai predetti istituti contrattuali nelle strutture e servizi del Provveditorato Regionale del Lazio

In tale ambito le parti s'impegnano a salvaguardare, come valore assoluto, l'autonomia della contrattazione decentrata a livello di ciascuna struttura periferica.

CAPO II

LINEE GUIDA PER LA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI.

Art. 2

(Sistema delle Relazioni Sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di correttezza, responsabilità, buona fede e trasparenza ed è orientato a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro degli operatori della sicurezza.
2. Obiettivi specifici del presente protocollo sono quelli di conferire univocità e uniformità applicative agli istituti contrattuali, negli Istituti e Servizi dell'intera circoscrizione cui il Protocollo d'intesa si riferisce.
3. Il presente protocollo d'intesa è volto a valorizzare il metodo del confronto con le OO. SS..

Art. 3

(Contrattazione in sede decentrata sistema di partecipazione)

Il sistema di relazioni sindacali in generale si fonda sull'informazione e sulla possibilità di rendere trasparente e costruttivo il rapporto tra Amministrazione e OO. SS.

L'INFORMAZIONE (istituto della **PARTECIPAZIONE**) si distingue in **PREVENTIVA** e **SUCCESSIVA**.

1. L'informazione preventiva è fornita dalla Amministrazione, inviando con congruo anticipo, non inferiore a 10 giorni, alle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio, in osservanza della programmazione mensile del servizio ai sensi dell'art 16 del DPR 164/02.
 - la mobilità esterna del personale a domanda ed interna.

- la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio -
- l'applicazione del riposo compensativo;
- La programmazione di turni di reperibilità

criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

- criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
 - criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
 - criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità
 - indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
 - criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età e con più di trenta anni di servizio.
 - criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - misure dirette a favorire pari opportunità nei lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 a 125.
 - garantire il perseguimento ed il pieno rispetto delle misure volte a favorire l'ottimizzazione delle risorse e della qualità dei servizi.
- Criteri per la gestione e l'applicazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 7 dell'AQN vigente e dell'art 14 del D.P.R. 164/02.

E' prevista la possibilità per le OO. SS. di chiedere, in forma scritta ed in tempi brevi, un apposito incontro per esaminare le materie, oggetto di contrattazione decentrata, che l'Amministrazione che è tenuta ad informare della richiesta pervenuta le altre OO. SS..

L'esame si svolge in incontri appositi che debbono iniziare entro 48 ore dal ricevimento della richiesta sindacale e devono concludersi entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta l'informazione per la quale è richiesto l'esame. (In caso di reali motivi di urgenza e consentito abbreviare i tempi) Le OO. SS. che partecipano all'esame non possono, sulla stessa materia, avviare iniziative conflittuali; al termine dell'esame dovrà essere redatto un

apposito verbale che contenga in modo completo le posizioni delle parti sulla materia esaminata.

L'INFORMAZIONE SUCCESSIVA

2. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti;

- qualità del servizio e rapporti con l'utenza nonché le altre misure di massima volte migliore l'efficienza dei servizi
- attuazione di programmi di formazione del personale;
- misure d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuazione della mobilità interna

La CONSULTAZIONE configura l'ultimo modello di PARTECIPAZIONE ed ha carattere non negoziale.

Di norma la consultazione avviene a livello centrale ma, per quanto riguarda l'introduzione di nuove tecnologie e l'impatto che queste possono avere sull'organizzazione del lavoro prevista livello periferico, in particolari situazioni, ad esempio un progetto di specifico rilievo locale

L'interpretazione autentica dell'accordo quadro nazionale rappresenta, assieme alla contrattazione decentrata, un modello relazionale negoziale.

Vede per attori le parti che hanno sottoscritto il contratto e si svolge con le medesime procedure. Può essere attivata da una delle parti laddove insorgano controversie che abbiano carattere di generalità

Si conclude con un accordo che impegna reciprocamente le parti

Art. 4

(La composizione delle delegazioni trattanti)

Le delegazioni della contrattazione decentrata a livello periferico sono composte:

- per la parte pubblica dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa,
- per la parte sindacale potranno essere composte da un massimo di TRE delegati per ciascuna dalle OO. SS. rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dell'accordo di cui al D. P. R. n. 164/2002.

• E' importante che le Organizzazioni Sindacali provvedano all'accredito dei propri dirigenti nei tempi previsti, e nel caso in cui non lo facciano, Amministrazione ha il diritto di chiederlo, essendo questa non solo la condizione che permette di formare la delegazione, ma anche di garantire la maggiore stabilità possibile della stessa, di favorire corrette relazioni e lo sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.

- Se un dirigente sindacale già accreditato passa da un sindacato ad uno altro, l'Amministrazione non ha alcun potere di intervento per impedirne la partecipazione al tavolo negoziale per conto del nuovo sindacato a condizione che, quest'ultimo sia rappresentativo e firmatario dell'A. Q. N. e che abbia provveduto ad un formale nuovo accredito

Art.5

(Commissione arbitrale regionale)

Ai fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati è istituita presso il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria una Commissione arbitrale.

La Commissione arbitrale è presieduta dal Provveditore o da un suo delegato ed è composta pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO. SS. firmatarie del contratto.

La parte che intende sollevare questioni riguardo a violazioni e/a corretta applicazione delle relazioni sindacali, inoltra alla commissione richiesta scritta d'esame entro 30 gg. dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia della mancata corrispondenza degli accordi decentrati periferici al protocollo d'Intesa e ai principi generali fissati dall'A. Q. N.

La Commissione si riunisce tempestivamente comunque entro i 20 gg. successivi alla richiesta di convocazione.

La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno e delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, informando della decisione che ha carattere vincolante ed esecutivo la commissione centrale di cui all'art 29 DPR 164/02.

Art.6

(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)

Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dai titolari degli uffici interessati e dalla maggioranza della OO. SS. rappresentative firmatarie dell'accordo recepito con DPR 164/2002.

Copia degli accordi è consegnata alle OO. SS. partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli Uffici dipendenti.

> I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

> In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a dare comunicazione al dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente.

> Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali per mandato sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio. Il Provveditore si impegna ad effettuare un monitoraggio degli Accordi decentrati sottoscritti.

Art 7

(articolazione dei turni di servizio)

1. E' demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione dei turni ferme restando le previsioni di cm all'art. 3, *comma* 3, e dell'art.8, commi 4 e 5, dell'Accordo Nazionale Quadro, in relazione all'articolazione dei turni di servizio, a seconda delle esigenze delle singole strutture essi, con riguardo all'orario di lavoro, sono di norma organizzata su quattro quadranti nelle 24 ore.
2. In forza di conclamate e obbiettive difficoltà operative, dovute a carenza o temporanea indisponibilità operativa del personale di polizia penitenziaria assegnato alla struttura è consentita l'articolazione dei turni di servizio su tre quadranti orari nelle 24 ore, anche per periodi determinati.
3. La possibilità di deroga al principio contenuto nel comma 1, è demandata alla contrattazione decentrata periferica presso ciascuna struttura
4. I turni di servizio, di regola, non possono superare, nel limite massimo, le nove ore giornaliere. E fatta eccezione per i casi delle traduzioni per i quali non sia possibile l'avvicendamento del personale ovvero il ricorso alle soste programmate previste dal modello organizzativo del Servizio. Per i piantonamenti si applica tassativamente l'articolo 8, comma 13, dell'Accordo Nazionale Quadro.
5. Anche in deroga alle previsioni di cui al comma 4, l'articolazione dei servizi su turni unici fissi e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro, sono demandate alla contrattazione decentrata periferica

Art.8

(Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario)

1. Fatte salve le previsioni recate dall'art 10 dell'Accordo Nazionale Quadro, il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, assolutamente, nei limiti del budget assegnato.

Il budget annuale di ciascun istituto è determinato in relazione alle effettive esigenze operative con le modalità stabilite negli articoli 25 e 26 del DPR 164/2002.

Art 9

(Turni di riposo compensativo)

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11 dell'Accordo Nazionale Quadro, le esigenze di servizio recate dal comma 2. debbono fare riferimento alla necessità di garantire l'ordine, la disciplina ed idonei livelli di sicurezza dell'istituto.
2. Fatta salva la previsione di cui all'art. 11, comma 4, i riposi compensativi sono concessi, di norma, nei giorni feriali.

Art 10

(Turni di reperibilità)

In sede di contrattazione decentrata sono determinate le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art.12, dell'Accordo Quadro.

La ripartizione dei turni di reperibilità viene effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro il criterio di volontarietà previsto al comma 2, lettera c) è comprovato mediante l'assenso scritto del personale cui i turni di reperibilità sono richiesti.

Art 11

(Turni notturni)

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art.9 dell'Accordo Nazionale Quadro, il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il *cinquantesimo* anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio, è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne. Resta inteso che quando lo esigano inderogabili e comprovate esigenze di servizio il preposto personale di P.P. può essere chiamato ad espletare turni di servizio notturno nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'art 42 del DPR 15 Febb 1999 e del servizio di vigilanza armata, in misura non superiore al 50% dei turni notturni stabiliti, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata al livello delle strutture periferiche.

Art 12

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Fermo restando quanto stabilito dall'art 7 dell' A. Q. N. vigente sono destinatari degli incentivi anche il personale indicato alle lettere I),J) del citato art 7 AQN.

La ripartizione del budget previsto dall'art 7 comma 6 in favore del personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolare responsabilità è demandata alla contrattazione regionale decentrata che sarà attivata immediatamente dopo la assegnazione del budget.

La valutazione in ordine alla corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata alla Amministrazione ed alle OO. SS. delle sedi di contrattazione decentrata.

Art.13

(Formazione ed aggiornamento del personale)

- 1) Il Provveditore Regionale e i rappresentanti delle OO. SS. concordano circa il fatto che le risorse umane costituiscono la risorsa fondamentale dell'Amministrazione Penitenziaria e che la formazione e l'aggiornamento hanno un ruolo fondamentale nell'accrescimento delle competenze del personale e nella valorizzazione del suo potenziale.
- 2) Ferme restando le direttive emanate dal DAP in materia, a conclusione del tavolo di confronto nazionale previsto dall'art 13 dell'AQN, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali regionali, il Piano Annuale della formazione, predisposto sulla base della normativa in vigore e delle disposizioni Dipartimentali impartite.
- 3) Il piano annuale delle attività formative dovrà essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) connessione delle attività formative con il complesso delle iniziative poste in essere per la promozione del benessere organizzativo;
 - b) istituzione di una "anagrafe della formazione" che consenta di disporre di una banca dati relativa alla storia, sotto il profilo formativo, di ciascun operatore;
 - c) individuazione di un contingente annuo minimo per ciascuna realtà operativa da avviare ad attività formative proporzionato al numero di giornate di impegno addestrativo/formativo per ciascun dipendente;
 - d) prioritario coinvolgimento in attività formative propriamente dette del personale interessato a rimanere nel distretto, prevedendo, per il personale che abbia chiesto trasferimento, il solo coinvolgimento in attività di addestramento o esercitazioni pratiche (es. guida sicura, tiri...);
 - e) reiterazione di alcune attività formative in modo da raggiungere una significativa quota del personale al fine di conferire maggiore omogeneità alla preparazione del personale e di contribuire alla modificazione delle culture operative;

- f) con riferimento alle aree tematiche, promozione di iniziative formative il più possibile pertinenti con la progettualità complessiva che caratterizza (o si intende caratterizzi per il futuro) il CSSA o l'istituto Penitenziario (esempio, regimi a sicurezza attenuati; avvio di lavorazioni o di più significative attività trattamentali quali corsi di istruzione/formazione professionale; costituzione Tavolini Lavoro tematici o trasversali) e l'attività delle Unità Operative ex art.33 D.P.R.82/99;
 - g) per la partecipazione all'attività formativa sarà richiesta una dichiarazione che attesti la disponibilità a partecipare a tutto l'iter formativo in modo da contenere il tasso di abbandoni;
 - h) l'interruzione dell'attività formativa, ovvero l'elevato numero di assenze senza giustificato motivo, sarà valutato negativamente in caso di richiesta di ammissione ad altre attività;
 - i) i Dirigenti degli Istituti e CSSA agevoleranno il completamento del percorso formativo, valorizzeranno le competenze acquisite dal personale impiegandolo, fermo restando il rispetto dei criteri concordati, in attività pertinenti e organizzeranno periodiche conferenze di servizio finalizzate alla socializzazione e alla contestualizzazione dei contenuti, nonché alla loro diretta applicazione nei relativi contesti organizzativi.
- 4) Per supportare la piena valorizzazione e la sostenibilità delle attività formative il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna a rappresentare al dipartimento e all'ISSP:
- a) l'esigenza che le iniziative da attuare a livello decentrato vengano concertate con il Provveditore Regionale rendendo noti e predeterminati con largo anticipo risorse disponibili, obiettivi e tempi di realizzazione;
 - b) l'opportunità che vengano promosse iniziative di formazione che consentano ad alcuni operatori della Polizia Penitenziaria di assumere un ruolo di supporto tecnico-operativo alle attività formative.
- 5) Il piano delle attività formative sarà trasmesso ai componenti la Commissioni ex art. 26 D.P.R. 395/95 ed a tutte le OO. SS. Regionali, in modo da assicurare un corretto livello di informazione; per gli stessi motivi sarà trasmessa, per opportuna conoscenza a tutte le Direzioni e alle OO. SS. anche a quelle non partecipanti, la comunicazione di convocazione della Commissione, perché sia reso noto loro l'ordine del giorno nonché i lavori preparatori e quelli espletati.
- 6) La rilevazione semestrale relativa alle attività formative e la rilevazione inerente le attività addestrative sarà trasmessa alle OO. SS. regionali a cura degli Uffici del Provveditorato

Art 14

(Compiti o incarichi che hanno comportano disagi)

Al personale di P.P. che svolge servizio presso specifici reparti detentivi dove sono attuati il regime di sorveglianza particolare di cui all'art 14 bis dell'IOP o particolari misure trattamentali ivi compresi i reparti per tossicodipendenti o servizi di piantonamento presso luoghi esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio quali delle sale regie, e quelli inerenti all'espletamento del servizio delle traduzioni, il Provveditore e le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata valuteranno la possibilità di assegnare una quota del budget disponibile, in ambito distrettuale, al personale impegnato nei servizi che comportanti disagio

Art. 15

(Verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e spacci e dell'attività di protezione sociale e di benessere del personale)

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 dell'Accordo Nazionale Quadro, la Commissione per il controllo sul servizio mensa degli istituti penitenziari, prevista dall'art 10 del Capitolato d'onori, incontra, semestralmente, i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative, in sede locale, del Corpo di polizia penitenziaria. ai fini di acquisire idee e proposte per migliorare la qualità del servizio.

2, 11 Comitato di vigilanza, previsto dall'art. 13 dello Statuto dell'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, si confronta, semestralmente, con i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative. in sede locale, del Corpo di polizia penitenziaria. ai fini di verificare la qualità e la salubrità degli spacci e di formulare proposte per il miglioramento del servizio nonché per verificare e incrementare l'attività di protezione sociale e di benessere del personale.

Art 16

(Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale)

Il Provveditorato Regionale del Lazio e le OO. SS. rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria si impegnano alla massima vigilanza sui rispetto delle disposizioni contenute nell'art 9. dell'Accordo Nazionale di Amministrazione. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti ed internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile devono essere impiegati secondo il principio dell'uguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionale. Deve essere salvaguardata l'applicazione del principio sopra enunciato con riferimento ai diversi

ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di Comandante di Reparto.

Roma, 11.01.05

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LA PARTE PUBBLICA